Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 30 settembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 30 SETTEMBRE 1967:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di distributore aggiunto in prova e a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

Concorso per titoli a nove posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

(9815-9816-9817-9818)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 30 SETTEMBRE 1967:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1967, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(10090)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 30 SETTEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Fabbrica lombarda accumulatori elettrici Titano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1967. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1967. — **Giulio Einaudi Editore, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1967. — **« CEAT », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % « CEAT gomma » sorteggiate il 13 settembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1957-1975 annullate e sorteggiate il 12 settembre 1967. — **« Sant'Andrea Novara », Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1967. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 31 agosto 1967 (Prestito 1949). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 31 agosto 1967 (Prestito 1953). — **Mediocredito Ligure - Ente di diritto pubblico, in Genova:** Rimborso obbligazioni 5,50 % 1963-1970. — **Comune di Napoli:** 172ª Estrazione debito unificato. — **F. Stimamiglio & C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1967. — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni 6 % 1961-1981 sorteggiate il 21 settembre 1967. — **UNEDI - Unione editoriale per la diffusione del libro, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1967. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6 % 1954-1978 sorteggiate l'8 settembre 1967. — **« Cartiere di Verona », società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1967. — **Gruppo Mondadori - Cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno, frazione Marino del Tronto:** Obbligazioni 6-6,50 % 1965-1979 sorteggiate il 20 settembre 1967. — **« STAR » Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1967 (n. 30626/10150 di rep.). — **« STAR » Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1967 (n. 30627/10151 di rep.). — **« Sobrino », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1965-1983 seconda estrazione a sorte di « tessere di credito » per « viaggi Alitalia », sorteggiate il 12 settembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 19 settembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 19 settembre 1967.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 giugno 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967
registro n. 97 Esercito, foglio n. 381

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIRRI Silvano, nato il 22 giugno 1913 a Volterra (Pisa), Tenente 83° Reggimento fanteria « Venezia ». — Dopo sei ore di strenua lotta con alterne vicende di fronte a preponderanti forze avversarie, che riuscivano ad infiltrarsi sui fianchi di una nostra posizione, raccolti ancora una volta i superstiti del suo plotone, si lanciava al contrassalto ingaggiando col nemico una lotta corpo a corpo e ricacciandolo con gravi perdite. In quest'ultima fase sulla trincea riconquistata veniva gravemente colpito ed obbligato a desistere dalla lotta. — Kungullit (Fronte Greco-Albanese), 7 aprile 1941.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

UMMED Tedros, ex buluc basci 44ª batteria someggiata coloniale. — Capo pezzo durante due giornate di duri combattimenti ha confermato le sue ottime qualità di combattente ardito e valoroso. Durante la marcia si prodigava, nonostante l'intenso fuoco avversario, perchè i quadrupedi del pezzo giungessero tempestivamente in posizione. Accortosi che un mulo era stato colpito gravemente non esitava a liberarlo dal carico, ed a spalla, malgrado il peso fosse superiore alle sue possibilità fisiche, con magnifico sforzo raggiungeva il mulo di riserva, effettuandone il carico. — Torrente Gumarà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

UOLDESELLASSE' Chidanè, ex muntaz XXV Battaglione coloniale. — Portaordini al seguito di un pattuglione in ricognizione, durante aspro combattimento, eseguiva il suo delicato compito con intelligenza, celerità e perfetta comprensione, correndo instancabile da un gruppo all'altro, incurante dei tiri avversari. Nel consegnare un ordine ad un piccolo nucleo avanvato alle prese con forze superiori contribuiva spontaneamente col suo fucile alla vittoria sul nemico, e rientrava quindi in testa ad esso. Esempio di attaccamento, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Isac Debir, 16 agosto 1941.

SIRAG Abdù, ex muntaz 1ª Compagnia mista di artiglieria. — Volontariamente si offriva di uscire con una pattuglia incaricata di ricuperare armi e munizioni sottratte da militari coloniali disertori. Sorpresi questi ultimi ed ingaggiato combattimento, malgrado il violento fuoco di fucileria e lancio di bombe a mano, con ardimentoso slancio si gettava nella lotta corpo a corpo accesasi subito violenta, contribuendo in tal modo al ricupero di un fucile mitragliatore e relativo munizionamento. Costretti i disertori alla fuga, proseguiva nell'insegnimento in terreno boscoso e scosceso fino a quando il comandante la pattuglia ordinava il rientro al Ridott. Esempio di fredda audacia e sprezzo del pericolo. — Amba Devà, 4 agosto 1941.

OMAR Mohamed Alì, ex sciumbasci I Gruppo bande di confine - 3ª banda. — Comandante di plotone incaricato del fiancheggiamento di una colonna in marcia attraverso una zona molto difficile, attaccato in una imboscata da forze rilevanti ribelli, per quanto il suo reparto fosse stato decimato dalla fucileria avversaria, con i pochi uomini rimastigli non esitava a contrattaccare il nemico e riusciva a sgominarlo a colpi di bombe a mano. — Quarà, 29 gennaio 1941.

OMAR Mohamed, ex sciumbasci I Gruppo bande di confine - 3ª banda. — Primo tra i primi, raggiungeva di slancio alla testa del suo plotone una quota dominante da cui sloggiava l'avversario. Sempre e dovunque presente tra i suoi uomini dove maggiormente si presentava il pericolo, con coraggiose azioni personali e sicuro slancio, faceva del suo plotone sicuro e deciso strumento di vittoria. — Taddà Gumerà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

(9370)

Decreto presidenziale 27 giugno 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967
registro n. 97 Esercito, foglio n. 378

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MIGNOGNA Nicola, nato il 10 dicembre 1924 a Riccia (Campobasso) appuntato nucleo guardie di pubblica sicurezza di Campobasso (*alla memoria*). — Appuntato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e componente — con un brigadiere ed un altro militare — di una pattuglia automontata in servizio notturno di perlustrazione, non esitava a lanciarsi su di un pregiudicato disarmandolo di una delle due pistole di cui era in possesso, con la quale li teneva sotto minaccia. Confermava il suo coraggio inseguendo per primo il fuorilegge datosi alla fuga e, nel conflitto a fuoco che ne seguiva, veniva mortalmente colpito. Trovava in sè la forza per soccorrere il proprio comandante e il commilitone, anch'essi gravemente feriti, riuscendo a trascinarli e ad adagiarli su un automezzo. Messosi, quindi, al volante continuava, con eccezionale altruismo, a prestare la sua opera intesa a trasportare i feriti all'ospedale fino alla perdita totale dei sensi. Soccorso da altra pattuglia, nel frattempo sopraggiunta, decedeva subito dopo. Luminoso esempio di cosciente coraggio, alte virtù militari ed elevato senso di abnegazione. — Campobasso, 2 febbraio 1967.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ASGHEDON Sabatù, ex buluc basci Gruppo bande altopiano di Uolchefit. — A colpi di bombe a mano occupava posizione avversaria rimanendo gravemente ferito. — Passo Cianc, 18 settembre 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

HAPTE' Tesfahum, ex ascari XXIX Battaglione coloniale. — Ascari fuciliere di provato ed indiscusso valore, durante una giornata di duri ed aspri combattimenti, cooperava efficacemente all'occupazione di posizioni avversarie fortemente difese. In un forte ritorno offensivo del nemico, che minacciava di accerchiare l'intero reparto, ferito gravemente, ricusava ogni cura e postosi all'arma, incitava gli altri alla resistenza prima, ed a lanciarsi all'assalto poi. L'atto eroico mentre galvanizzava il reparto, spingeva lo stesso ad un temerario assalto, che poneva in fuga il nemico, causandogli gravissime perdite. — M. Anguavà (Gondar), 19 maggio 1941.

MENGHESTAU Toclù, ex sciumbasci II Battaglione genio. — In una giornata di durisimi combattimenti emergeva su tutti per audacia, agressività e sprezzo del pericolo. Si lanciava per primo all'assalto di una munitissima posizione trascinando con l'esempio i propri uomini. Ingaggiava lotta corpo a corpo infliggendo gravi perdite al nemico. Sempre distintosi per coraggio, sprezzo del pericolo e alte virtù guerriere. — Uolchefit, agosto 1941.

(9372)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1967, n. 850.

Modifica alle norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, è modificata come segue:

« lettera *e*) autorizzazione al personale ad effettuare missioni all'estero ».

Art. 2.

Dopo la lettera *o*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, è aggiunto:

« lettera *p*) autorizzazione al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale ad effettuare missioni nell'ambito del territorio dello Stato di durata eccedente i dieci giorni ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, è inserito il seguente articolo 3-*bis*:

Art. 3-*bis*.

Le missioni nell'ambito del territorio dello Stato del personale civile e militare che non presta servizio presso l'Amministrazione centrale possono essere autorizzate dai comandanti o capi di ufficio con le modalità e nei limiti prescritti dal piano di impiego dei capitoli relativi, formato annualmente dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **851**.

Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 289 e 292 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, che approva il regolamento per i trasporti militari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1959, n. 251;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1962, che approva il nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1962, n. 334;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*).

E' rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui allo allegato *B*):

a) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;

b) ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;

c) ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 2.

La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonchè:

a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000;

b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio.

La predetta tessera è, altresì, documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura « valida per la riduzione ferroviaria », seguita dalla firma del funzionario responsabile.

Art. 3.

La tessera personale di riconoscimento è valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo.

Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

In caso di smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato.

Art. 4.

La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonchè al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione.

La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a carico del quale è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che non si trovi nelle condizioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonchè del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.

Art. 6.

Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni.

Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.

Art. 7.

La tessera personale di riconoscimento per il dipendente in attività di servizio e per quello in quiescenza:

a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare;

b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;

c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

Per i dipendenti in quiescenza la tessera personale di riconoscimento deve altresì indicare lo stato di pensionato del titolare. Gli uffici competenti al rilascio sono tenuti ad annotare il cambiamento di stato sulla tessera del dipendente collocato a riposo e su quelle dei familiari.

Art. 8.

La tessera personale di riconoscimento per il coniuge ed i figli del dipendente:

a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare, la relazione di parentela con il dipendente, il nome e cognome del dipendente, la qualifica o il grado di quest'ultimo, lo stato di pensionato qualora il dipendente sia collocato a riposo;

b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;

c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

La fotografia non è richiesta per i figli minori degli anni 10, salvo nel caso di espatrio.

Art. 9.

La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai figli del dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal dipendente stesso. La domanda, ai fini della disposizione contenuta nella lettera *b*) del precedente art. 2, deve contenere la dichiarazione di assenso del dipendente.

Nei casi di mancato assenso sulla tessera personale di riconoscimento deve essere apposta, mediante stampiglia, la dicitura « non valida per l'espatrio ».

Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di separazione legale o consensuale. Nel caso di morte o di incapacità del dipendente la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge che ne abbia diritto è presentata e sottoscritta dal coniuge medesimo; per i figli minori da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 10.

La tessera personale di riconoscimento di cui al presente decreto non è rilasciata alle persone con rapporto d'impiego diverso da quello indicato nel precedente art. 1.

Art. 11.

Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento è a carico del richiedente.

Nessun diritto, al di fuori del costo unitario, è dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale di riconoscimento.

Il costo unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Le tessere ferroviarie rilasciate al personale di cui allo art. 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano valide fino al 30 giugno 1968.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente decreto, ad eccezione di quelle riguardanti le concessioni ferroviarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — SCALFARO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 1. — GRECO

ALLEGATO *A*

VARIAZIONI

....

....

....

..................., li ....

....

....

....

..................., li ....

....

....

....

..................., li ....

Roma - Ist. Pol. Stato P. V.

REPUBBLICA ITALIANA

timbro lineare dell'Amministrazione rilasciente

TESSERA N. ....

....
cognome e nome

....
qualifica

(fotografia)

Firma del Titolare

Nato a ....

il ....

Residenza ....

Via ....

Stato civile ....

La presente tessera vale cinque anni dalla data di rilascio o di convalida.

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ....

Capelli ....

Occhi ....

Segni particolari ....

....

..................., li ....

Timbro a umido — IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

CONVALIDA

La presente tessera è convalidata fino al

....

..................., li ....

Timbro a umido — IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

(Colore verde)

ALLEGATO *B*

NOTE

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Roma - Ist. Pol. Stato P.V.

REPUBBLICA ITALIANA

....

timbro lineare dell'Amministrazione rilasciante

TESSERA N. ....

....

cognome e nome

....

relazione di parentela con il dipendente

....

cognome, nome e qualifica del dipendente

....

(fotografia)

Firma del Titolare

Nato a ....

il ....

Residenza ....

Via ....

Stato civile ....

La presente tessera vale cinque anni dalla data di rilascio o di convalida.

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ....

Capelli ....

Occhi ....

Segni particolari ....

....

...., lì ....

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

CONVALIDA

La presente tessera è convalidata fino al

....

...., lì ....

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

FAC-SIMILE

(*Colore celeste*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. **852**.

Erezione in Comune autonomo della frazione Lariano del comune di Velletri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 10 agosto 1958, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Lariano del comune di Velletri (Roma) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Lariano »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Velletri in data 13 giugno 1964, n. 24, e del Consiglio provinciale di Roma in data 5 dicembre 1963, n. 1347, ed in data 18 novembre 1965, n. 455, con le quali detti Consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 aprile 1967;

Visti i rapporti, in data 17 giugno e 19 luglio 1967, con i quali il prefetto di Roma ha riferito sull'esito degli ulteriori accertamenti svolti per corrispondere a raccomandazioni formulate nel succitato parere del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Lariano è distaccata dal comune di Velletri (Roma) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Lariano » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Velletri ed il costituito comune di Lariano, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Velletri.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Velletri, che sarà inquadrato negli organici del comune di Lariano, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1967

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **853**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Lorenzo con quella di S. Martino, nel comune di S. Angelo in Vado (Pesaro).

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di S. Angelo in Vado in data 1° gennaio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di S. Lorenzo con quella di S. Martino, ambedue in località Selvanera del comune di S. Angelo in Vado (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 94. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **854**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Maria SS. del Carmelo con quella di Maria SS. Annunziata, nel comune di Pietrastornina (Avellino).

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 1° aprile 1966, relativo alla unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di Maria SS. del Carmelo con quella di Maria SS. Annunziata, ambedue nel comune di Pietrastornina (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 96. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **855**.

Modifica della denominazione della Casa di procura della Congregazione delle Suore Amanti di Gesù sotto il Patrocinio di Maria Immacolata, con sede in Roma.

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa di procura della Congregazione delle Figlie di Maria Madre della Chiesa », assunta dalla Casa di procura della Congregazione delle Suore Amanti di Gesù sotto il Patrocinio di Maria Immacolata, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **856**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Caritas Diocesana », con sede in Bolzano.

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Caritas Diocesana », con sede in Bolzano e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 107. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Finale Emilia (Modena).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito del mutato orientamento politico di alcuni componenti del Consiglio comunale di Finale Emilia — costituito da 30 membri — quella Giunta municipale perdeva l'originaria maggioranza, mentre in seno al civico Consesso venivano a contrapporsi due schieramenti di pari consistenza numerica.

In tale situazione, data l'impossibilità di ottenere i voti necessari per l'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, l'esame di questo veniva di proposito procrastinato, fino a quando, il 12 giugno u. s., esso veniva sottoposto al Consiglio, che, però, non lo approvava, esprimendo al riguardo 15 voti favorevoli e altrettanti contrari.

In conseguenza il sindaco e la Giunta rassegnavano le dimissioni, delle quali il Consiglio prendeva atto nella seduta del 23 giugno: nella seduta stessa le votazioni per l'elezione del nuovo sindaco non avevano esito, in quanto nessuno dei candidati otteneva la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'art. 3 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Con lettera del 26 giugno il prefetto richiamava l'attenzione del Consiglio sull'urgenza con la quale occorreva che si provvedesse ad assicurare il normale funzionamento della civica Azienda mediante la nomina degli Organi ordinari e la sollecita approvazione del bilancio.

Ad onta di ciò una nuova seduta indetta per il 30 seguente riusciva infruttuosa in quanto veniva dichiarata deserta.

Analogo esito aveva la successiva adunanza del 7 luglio, convocata a seguito di un rinnovato sollecito del prefetto.

Questi, allora, allo scopo di porre inequivocabilmente il Consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità, disponeva d'ufficio due ulteriori sedute del Consiglio stesso, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — notificata a tutti i consiglieri — a provvedere al riguardo a scanso delle misure di rigore previste dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e dall'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale estremo tentativo aveva esito in quanto entrambe le sedute, fissate per il 17 e il 18 luglio u. s., risultavano deserte.

Atteso che il predetto Consiglio ha persistentemente omesso, malgrado la formale diffida, di provvedere ad un essenziale adempimento di legge e ritenuto che la posizione di estrema rigidità assunta dagli opposti schieramenti non lascia alcuna prospettiva di favorevole soluzione della crisi, il prefetto ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi del menzionato art. 105.

Considerata la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Finale Emilia — ad onta dei richiami e della formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 agosto 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Finale Emilia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dott. Antonio Orlando.

Roma, addì 17 settembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Finale Emilia (Modena) non ha provveduto alla ricostituzione degli Organi ordinari, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 agosto 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Finale Emilia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Antonio Orlando è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

(10066)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 128, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota n. 190 del 28 gennaio 1967, con la quale la Unione italiana del lavoro (U.I.L.) prospetta la necessità di sostituire il proprio rappresentante cavaliere Sforazzini Renato con il sig. Sargentoni Alfio;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Sargentoni Alfio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del cav. Sforazzini Renato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1967
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 58

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Revoca del decreto ministeriale 25 febbraio 1960 per la sola parte concernente la provincializzazione della strada « Fortino-Capola-Valle-Piano di Ruggia », in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1960, numero 8965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1960, n. 120, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126, dall'Amministrazione provinciale di Cosenza e nel quale sono riportate:

piano *a*): le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

piano *b*): le strade in possesso dei requisiti di cui alla suddetta legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che con tale decreto è stata classificata provinciale la strada « Fortino - Capola - Valle - Piano di Ruggia »: dal Fortino, sulla strada provinciale Campotenese - ponte La Valle, al Piano di Ruggia (confine con la provincia di Potenza) riportata al n. 34 dell'anzidetto elenco;

Vista l'istanza in data 2 ottobre 1965, diretta al Ministero dei lavori pubblici e per conoscenza all'Amministrazione provinciale di Cosenza ed al prefetto di Cosenza, con la quale la signora Italia Armenti, premesso che la strada in parola è di sua proprietà, ha chiesto la deprovincializzazione della strada stessa, allegando, all'uopo, copia della nota 22 ottobre 1964, n. 25119, con cui l'Amministrazione provinciale anzidetta riconosce tale privata proprietà ed afferma di essere venuta nella determinazione di informare il competente Ministero per il declassamento da provinciale a privata della strada stessa;

Vista la ministeriale 29 novembre 1965, n. 4699, con la quale viene interessata formalmente della questione la provincia di Cosenza;

Viste le ministeriali 5 gennaio 1965, n. 25, 19 febbraio 1966, n. 723, 28 marzo 1966, n. 1152, 7 luglio 1966, numero 3074, 23 settembre 1966, n. 4072, 1° settembre 1966, n. 3787, con le quali è stata sollecitata la Provincia suddetta;

Vista la ministeriale 7 novembre 1966, n. 4623, con la quale è stato interessato il prefetto di Cosenza;

Vista la ministeriale 2 maggio 1967, n. 1899, con la quale, nel rivolgere alla provincia di Cosenza un ulteriore sollecito si è fatto presente che ove la stessa non avesse provveduto si sarebbe senz'altro dato corso al decreto di declassificazione;

Ritenuto che detta Amministrazione provinciale non ha fornito alcun riscontro;

Vista la citata nota 22 ottobre 1964, n. 25119, della Provincia anzidetta, prodotta in copia autenticata in data 26 maggio 1967 dal dott. Giovanni Moscatelli, notaio di Roma;

Ritenuto che tale costante silenzio da parte dell'Amministrazione provinciale di Cosenza può considerarsi tacito assenso all'emissione del formale provvedimento di declassificazione della strada in parola;

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla revoca del citato decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 8965, per la sola parte concernente la provincializzazione della strada in parola;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 8965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1960, n. 120, per la sola parte concernente la classificazione tra le provinciali della strada « Fortino - Capola - Valle - Piano di Ruggia »: dal Fortino, sulla strada provinciale Campotenese - ponte La Valle, al Piano di Ruggia (confine con la provincia di Potenza) indicata al n. 34 dell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso, restando, quindi, confermata la classificazione tra le provinciali delle altre strade incluse nel medesimo elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro abitato ed aree adiacenti sita nel comune di Melfi (Potenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato ed aree adiacenti nel comune di Melfi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Melfi (Potenza);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Melfi, della C.I.S.L. di Melfi e di alcuni cittadini del Comune stesso, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con l'insieme delle alture su cui sorge il caratteristico abitato di Melfi, con le colline circostanti, il vallone ed il fiume Melfia, inquadrati sullo sfondo delle montagne, compone una serie di quadri naturali di eccezionale valore panoramico e co-

stituisce nel contempo un insieme di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di tali sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona del centro abitato ed aree circostanti sita nel territorio del comune di Melfi (Potenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada statale Dauno Lucana, partendo dal suo punto d'incontro con la particella 234 del foglio di mappa n. 85 del comune di Melfi, fino al piazzale della stazione ferroviaria di Melfi nel suo percorso nel foglio di mappa n. 84, prosegue, per un breve tratto, sulla strada vicinale della Maddalena fino all'incontro con la sede ferroviaria della linea Potenza-Rocchetta e, seguendo tale sede ferroviaria, fino all'incontro, sul vertice della particella 6 del foglio di mappa n. 76, con la strada statale Dauno Lucana che viene seguita, nel percorso compreso nel foglio di mappa n. 76, fino ad incontrare il fiume Melfia in corrispondenza delle particelle 194 e 297 del foglio di mappa n. 62 del comune di Melfi, segue il corso del fiume Melfia nel suo sviluppo nel foglio di mappa n. 63 e nelle zone di confine tra i fogli di mappa numeri 63, 64 e 68, prosegue nel corso del Melfia compreso nel foglio di mappa n. 77 e nel foglio di mappa n. 85 fino all'incrocio col Vallone della Foresta nel detto foglio di mappa n. 85, seguendo il Vallone della Foresta lungo il confine col comune di Rapolla fino al bordo meridionale della particella 234 del citato foglio di mappa n. 85 e raccordandosi alla stradale Dauna Lucana col detto bordo meridionale della particella 234 del foglio di mappa n. 85 del comune di Melfi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Melfi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 settembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza

Seduta del 23 febbraio 1966

L'anno millenovecentosessantasei, il mese di febbraio, il giorno ventitrè, alle ore diciassette presso la sede della Soprintendenza ai monumenti della Basilicata, in Potenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Potenza:

(*Omissis*).

La Commissione prende quindi in esame la proposta di cui al n. 1 dell'ordine del giorno, relativa all'imposizione del vincolo su una parte del territorio del comune di Melfi e dopo approfondito esame, avendo riconosciuto all'unanimità che la zona delimitata sul grafico dal perimetro segnato in rosso compone con il suo insieme delle alture su cui sorge il caratteristico abitato di Melfi con le colline circostanti, i valloni ed il fiume Melfia, inquadrati sullo sfondo delle montagne circostanti, una serie di quadri naturali di eccezionale interesse e costituisce nel contempo una serie di punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di tali bellezze paesistiche;

Delibera

All'unanimità, ai sensi dell'art. 1 numeri 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica la parte del territorio del comune di Melfi compresa nel perimetro segnato in rosso sul grafico.

Tale perimetro è costituito dalla strada statale Dauno Lucana, partendo dal suo punto d'incontro con la particella 234 del foglio di mappa n. 85 del comune di Melfi, fino al piazzale della stazione ferroviaria di Melfi nel suo percorso nel foglio di mappa n. 84, prosegue, per un breve tratto, sulla strada vicinale della Maddalena fino all'incontro con la sede ferroviaria della linea Potenza-Rocchetta e, seguendo tale sede ferroviaria, fino all'incontro, sul vertice della particella 6 del foglio di mappa n. 76, con la strada statale Dauno Lucana che viene seguita, nel percorso compreso nel foglio di mappa n. 76, fino ad incontrare il fiume Melfia in corrispondenza delle particelle 194 e 297 del foglio di mappa n. 62 del comune di Melfi, segue il corso del fiume Melfia nel suo sviluppo nel foglio di mappa n. 63 e nelle zone di confine tra i fogli di mappa nn. 63, 64 e 68, prosegue sul corso del Melfia compreso nel foglio di mappa n. 77 e nel foglio di mappa n. 85 fino all'incrocio col Vallone della Foresta nel detto foglio di mappa n. 85, seguendo il Vallone della Foresta lungo il confine col comune di Rapolla fino al bordo meridionale della particella 234 del citato foglio di mappa n. 85 e raccordandosi alla stradale Dauno Lucana col detto bordo meridionale della particella 234 del foglio di mappa n. 85 del comune di Melfi.

La seduta viene sciolta alle ore venti e quindici.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dagli intervenuti.

(9904)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 3 aprile 1967, n. 51/1568, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ravenna ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica: « Torrente Sintria » dalla località Vignali alla località Zattaglia (km. 4,000);

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 1020, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4/*d* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Torrente Sintria » dalla località Vignali alla località Zattaglia (km. 4,000) in provincia di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(9948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1178 del 27 settembre 1967. Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - campagna 1967-68.

Con circolare n. 1178 del 27 settembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527;

Premesso che il Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi della citata legge n. 1527 del 21 dicembre 1961 deve indicare i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità, e agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Ritenuto che la valutazione della spesa di lavorazione emersa dal contradittorio delle parti è risultata congrua e accettabile e tale da consentire con la sua individuazione una equa ripartizione tra industriali estrattori e venditori di sanse dell'ammontare dei ricavi lordi diretti ed indiretti relativi alla lavorazione delle sanse (ivi compresa l'integrazione comunitaria di cui all'art. 10 del Regolamento CEE n. 136/66 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 172 del 30 settembre 1966);

Ritenuto necessario attuare una ripartizione dei suddetti ricavi lordi in relazione alla diversificazione, sia dei costi di lavorazione, che sono in rapporto diretto con l'aumentare dell'acidità delle sanse, sia del valore delle sanse stesse, che è in rapporto inverso della acidità medesima;

Ritenuto opportuno realizzare la suddetta ripartizione tenendo i ricavi diretti distinti dalla integrazione, adottando, per entrambi, criteri di diversificazione appropriati in modo da mantenere valido ed operante il rapporto tra prezzo minimo delle sanse e il compenso di trasformazione;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

i seguenti criteri per la

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE VERGINI DI OLIVA - CAMPAGNA 1967-68

I criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1967-68 vengono stabiliti come appresso:

1) I Comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di Commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 30 novembre 1967, con determinazione pubblicata nel Foglio per gli annunzi legali della Provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1967-1968.

In ciascuna Provincia le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio o per le varie zone di esso, ove gli stessi Comitati lo ritengano necessario in quanto esistano differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi, nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

2) Gli stessi Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi base per un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25 % prodotte nella campagna 1967-1968, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella *A* per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari per l'olio di sansa di oliva rettificato (o suo equivalente) dal 1° novembre 1967 al 30 aprile 1968.

TABELLA *A*

Grado di acidità	Resa industriale in olio				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
6°	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7°	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8°	1,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9°	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10°	1,901	2,379	2,857	3,330	3,803
11°	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12°	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13°	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14°	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15°	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16°	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17°	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18°	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19°	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20°	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21°	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22°	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23°	1,603	2,005	2,402	2,807	3,209
24°	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25°	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26°	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27°	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28°	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29°	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30°	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31° a 35° . . .	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35°	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977

3) Ai prezzi base, come sopra risultanti, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno aggiungere, ai fini della determinazione del prezzo minimo, una quota dell'integrazione accordata ai produttori di olio di sansa grezzo ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

La quota dell'integrazione che sarà, dai Comitati provinciali dei prezzi, riconosciuta ai venditori di sanse, quale complemento dei prezzi base di cui al punto 2), per la determinazione dei prezzi minimi, verrà calcolata applicando, per i vari gradi di acidità, le percentuali indicate nella seguente tabella *B* all'importo totale dell'integrazione, commisurato alle caratteristiche di resa industriale in olio e di acidità delle sanse stabilite dai Comitati provinciali dei prezzi come al punto 1).

TABELLA *B*

Acidità dell'olio grezzo di sansa	Percentuale dell'integrazione di prezzo da retrocedere ai frantoiani nella campagna 1967/1968 (%)
6°	65,770
7°	64,897
8°	64,026
9°	63,154
10°	62,281
11°	61,410
12°	60,540
13°	59,665
14°	58,794
15°	57,922
16°	57,333
17°	56,744
18°	56,156
19°	55,567
20°	55 —
21°	54,106
22°	53,235
23°	52,363
24°	51,490
25°	50,619
26°	49,463
27°	48,308
28°	47,153
29°	45,997
30°	44,892
31°-35°	30,366
oltre 35°	15,892

4) Le percentuali di umidità in più o in meno del 25% andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

5) Per la determinazione del prezzo base e della quota di integrazione delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nelle tabelle *A* e *B*, i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

6) Viene stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine, franco stabilimento di estrazione, non dovrà essere comunque inferiore a L. 550.

7) I prezzi fissati secondo i criteri su espressi s'intendono per merce resa franca allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

Roma, addì 27 settembre 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della Giunta
ANDREOTTI

(10065)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Pisa

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1967, n. 342, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pisa.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9989)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castenaso (Bologna)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 148, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castenaso (Bologna).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9990)

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1967, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 32, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Genova, per l'area compresa tra via Volta e Mura delle Cappuccine.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9949)

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Sestriere

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 383, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sestriere, relativa alla frazione di Plagnols.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9950)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Como

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 332, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Como.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9909)

Concessione di lavori al Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia e approvazione della relativa convenzione

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1967, n. 2179/2305, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1967, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 187, è stata concessa al Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia, in applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 92, l'esecuzione dei lavori per l'idrovia omonima, previsti nel progetto in data 18 agosto 1964, approvato con decreto del presidente del Magistrato alle acque di Venezia 23 marzo 1967, n. 5433. Con lo stesso decreto è stata altresì approvata la convenzione stipulata il 6 luglio 1967, n. 4224 di repertorio, fra l'Amministrazione dei lavori pubblici ed il Consorzio riguardante i lavori medesimi.

(10071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, n. 7257/1644, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 3, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrangelo Luigi, nato il 9 gennaio 1900 in S. Croce di Magliano, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in Casalvecchio di Puglia estese mq. 52.230 riportate in catasto alle particelle numeri 10-*c* parte, 9-*c* parte e 4-*l*, del foglio di mappa n. 1 del comune di Castelvecchio di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 11, 12 e 10-*a*.

(10053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 29 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,12	622,90	623 —	622,91	622,90	—	622,95	622,91	623,15	623,05
$ Can.	580,02	579,90	579,80	580,05	579,90	—	580 —	580,05	580,05	580,05
Fr. Sv.	143,43	143,40	143,40	143,395	143,41	—	143,395	143,39	143,43	143,45
Kr. D.	89,88	89,87	89,84	89,915	89,90	—	89,90	89,915	89,91	89,91
Kr. N.	87,11	87,10	87,12	87,08	87,20	—	87,14	87,08	87,11	87,115
Kr. Sv.	120,80	120,61	120,70	120,61	120,90	—	120,65	120,61	120,78	120,78
Fol.	173,25	173,20	173,15	173,19	173,15	—	173,18	173,19	173,47	173,24
Fr. B.	12,55	12,555	12,5540	12,5510	12,5525	—	12,5540	12,5510	12,55	12,5575
Franco francese	127,04	127,01	127,03	127,01	127 —	—	127 —	127,01	127,04	127,03
Lst.	1734,36	1733,75	1733,50	1733,75	1733,75	—	1733,70	1733,75	1734,55	1734,20
Dm. occ.	155,64	155,59	155,58	155,56	155,60	—	155,57	155,56	155,63	155,61
Scell. Austr.	24,14	24,12	24,1550	24,1375	24,10	—	24,1350	24,1370	24,14	24,1425
Escudo Port.	21,63	21,61	21,63	21,635	21,60	—	21,625	21,635	21,63	21,635
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4050	10,40	10,40	—	10,39	10,40	10,41	10,41

Media dei titoli del 29 settembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1967

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	622,93
1 Dollaro canadese	580,025
1 Franco svizzero	143,395
1 Corona danese	89,907
1 Corona norvegese	87,11
1 Corona svedese	120,63
1 Fiorino olandese	173,185
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,005
1 Lira sterlina	1733,725
1 Marco germanico	155,565
1 Scellino austriaco	24,136
1 Escudo Port.	21,63
1 Peseta Sp.	10,393

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1967, registro n. 64, foglio n. 222, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 dicembre 1965 dal prof. Enrico Fulchignoni, avverso il decreto ministeriale 30 gennaio 1965, con il quale venivano approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, indetto ed espletato nell'anno 1965 per l'Università di Roma.

(10012)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1967, registro n. 64, foglio n. 127, su conforme parere del Consiglio di Stato n. 1632/66 nell'adunanza generale del 23 marzo 1967, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Bellassai Francesco, avverso il decreto ministeriale 14 luglio 1965, con il quale il dott. Bellassai medesimo veniva escluso dal concorso per merito distinto per la promozione a dodici posti di direttore di sezione nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e a tredici posti di vice provveditore agli studi nel ruolo del personale direttivo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1965.

(9912)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1967, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 195, sono stati decisi i due ricorsi straordinari della prof.ssa Calabrese Boccadamo Irma prodotti rispettivamente in data 25 febbraio 1963 e 26 febbraio 1963 in ordine ai quali il Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 dicembre 1966 si era espresso per la loro riunione a causa di evidente connessione. Con il decreto citato il ricorso prodotto in data 26 febbraio 1963 è stato accolto; in conseguenza di tale accoglimento è cessata la materia del contendere in ordine all'altro ricorso prodotto dalla prof.ssa Calabrese Boccadamo avverso la decisione della Commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il Provveditorato agli studi di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 121, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 1° novembre 1964 dal dott. Villani Michele avverso la decisione n. 1301/C4 del 31 luglio 1964, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi operante presso il Provveditorato di Campobasso ha respinto il gravame del dott. Villani avverso la mancata iscrizione nelle graduatorie dei laureati, aspiranti all'insegnamento di lettere italiane e latine nei licei classici, scientifici e istituti magistrali per l'anno scolastico 1964-65.

(10000)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di quattrocentosessantatre allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi; del Corpo del genio aeronautico, ruoli: ingegneri, fisici, chimici e assistenti tecnici; Corpo di commissariato aeronautico, ruoli commissariato e amministrazione; Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

per laureati

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

ruolo ingegneri: posti n. 50;
ruolo chimici: posti n. 6;
ruolo fisici specialità geofisici: posti n. 10.

CORPO DI COMMISSARIATO

ruolo commissariato: posti n. 20.

CORPO SANITARIO AERONAUTICO

Posti n. 39

per diplomati

Arma aeronautica ruolo servizi: posti n. 180;
Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici: posti n. 140;
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione: posti n. 18.

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:
specialità costruzioni aeromeccaniche: posti n. 20;
specialità infrastrutture aeronautiche: posti n. 10;
specialità elettronica: posti n. 20. ;

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:
specialità aeronautici: posti n. 28;
specialità armamento: posti n. 8;
specialità fotografi: posti n. 5;
specialità elettricisti: posti n. 12;
specialità automobilisti: posti n. 8;
specialità elettronici: posti n. 44;
specialità edili: posti n. 20;
specialità assistenti di laboratorio: posti n. 7;
specialità geofisici: posti n. 8.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno, altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicofisica e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo o Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o in scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

5) per il Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, e del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti Organi dell'A. M.

L'idoneità psicofisica, limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, verrà graduata a cura degli Organi stessi nelle tre categorie di 1° « ottimo », 2° « buono », 3° « sufficiente ».

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, redatta in carta bollata da L. 400 dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare a concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo o specialità e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà di ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

Per i candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, il Ministero provvederà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile, ad assegnare la specialità ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'A. M.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti Istituti di Roma e Provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o nelle materie di esame del diploma di scuola media superiore, per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli Organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo (o Arma), ruolo o specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità aeronautici:

i concorrenti muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica della atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

1. *Per i corsi per laureati*:

In base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 30 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato un punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15.

Tale attività di volo deve essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voli effettuati;

2) 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno quattro esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale saranno assegnati altri 8 punti;

5) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

7) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio eronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

climatologia fisica terrestre fisica dell'atmosfera aeronomia e meteorologia aeronautica meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami, saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

8) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri Enti pubblici, o Enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro Ente pubblico, o Ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle Commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 8) della lettera *b*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito di applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2. *Per i corsi per diplomati*:

In base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 15. Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità psicofisica limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

con l'assegnazione di 5 punti per la 1ª categoria « ottimo »; 3 punti per la 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente »;

c) agli eventuali altri titoli presentati:

con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 30 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato 1 punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15.

Tale attività di volo deve essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voli effettuati;

2) 15 punti:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica ruolo servizi che siano in possesso del diploma di educazione fisica, conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, al termine del corso triennale;

4) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

diplomi di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o altri Enti pubblici, o Enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, o Enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico, o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle Commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Le Commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici, per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato e ruolo amministrazione e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

La Commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso per l'Arma aeronautica ruolo servizi procederà alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità psicofisica che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del numero 2 del precedente art. 5.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare che saranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti per che il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 7 e 8.

Limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, ultimati i predetti accertamenti, la Commissione ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sull'idoneità psicofisica conseguito dai medesimi sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

Coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documento di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del comando della Scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di 1ª sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª o 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per lia delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestar servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma asssunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 3° capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1967
Registro n. 104 Difesa-Aeronautica, foglio n. 202

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 1° reparto 2ª divisione concorsi 2ª sezione Viale dell'Università n. 4 N. 00100 — ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) (provincia di . .) via . n. chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2)

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università, o Istituto, o Scuola di . . . nell'anno (5) . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) .;
2) . . . .;
3) . . . . . .;
ecc. .;

Io sottoscritto al termine della ferma di leva gradisco (o non gradisco) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare (9).

. . lì . . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (10).

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e specialità ed omettono di indicarli sulla domanda, oppure indichino una Arma o Corpo un ruolo, una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà di ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio al termine del servizio di leva

(10) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

AVVERTENZA

I vincitori del concorso saranno presumibilmente inviati al corso A.U.C. nel mese di marzo 1968.

(9845)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di direttore di Istituto d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;
Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1084;
Considerato che risultano vacanti, al 1° ottobre 1966, i posti di direttore degli Istituti d'arte di Anghiari, Ascoli Piceno, Avellino, Castrovillari, Fano, Giarre, Guidonia, Isernia, Lanciano, Macerata, Messina, Monopoli, Palermo, Parma, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, S. Cataldo, Siena, Spoleto, Torino, Vibo Valentia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di direttore (ex coeff. 580) di Istituto d'arte vacanti nelle seguenti sedi:

Anghiari, Ascoli Piceno, Avellino, Castrovillari, Fano, Giarre, Guidonia, Isernia, Lanciano, Macerata, Messina, Monopoli, Palermo, Parma, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria (con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia per il legno), San Cataldo, Siena, Spoleto, Torino, Vibo Valentia.

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente è riservato agli insegnanti di ruolo e non di ruolo, in servizio da almeno un biennio negli Istituti e scuole d'arte con l'incarico di direttore, i quali abbiano maturato almeno sette anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto ».

Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra o assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due con incarico di direzione.

I requisiti per l'ammissione al concorso sopracitato devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta in carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda agli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) qualifica rivestita con riferimento al coefficiente di stipendio;
d) domicilio o recapito al quale desiderano siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
e) di non aver in corso procedimenti penali a proprio carico.

La sottoscrizione deve essere munita del visto del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto o di chi ne fa le veci.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato o certificati in carta da bollo da L. 400, attestanti il servizio scolastico non di ruolo prestato in qualità di insegnanti in Scuole statali, con l'indicazione, per ogni anno scolastico, dell'insegnamento prestato, della data di inizio e di termine del servizio, del numero delle ore settimanali di insegnamento e della qualifica riportata.

Per il servizio prestato anteriormente al 1945-46, il certificato deve recare la dichiarazione che il servizio è stato prestato « senza demerito », semprechè agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Tali certificati saranno rilasciati dai capi degli istituti presso i quali il servizio è stato prestato;

b) certificato o certificati in carta da bollo da L. 400, attestanti l'incarico di direzione svolto in istituti e scuole statali di arte con l'indicazione, per ogni anno, della decorrenza dell'incarico medesimo e della qualifica riportata.

Detti certificati saranno rilasciati dai presidenti dei Consigli di amministrazione degli Istituti e scuole presso i quali l'incarico è stato svolto;

c) copia dello stato di servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo;

d) elenco, in triplice copia in carta libera, dei documenti e dei titoli presentati ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5.

I requisiti speciali che danno titolo al beneficio di cui allo art. 2, secondo comma del presente decreto, devono essere documentati, entro il termine di cui al precedente art. 3, nelle seguenti forme:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 400;

2) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o i militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

4) i reduci della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

5) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno residenza, in carta da bollo da L. 400. I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero dell'Africa italiana;

6) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti

di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani di caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 7) devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

9) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

10) le vedove dei caduti indicati al precedente n. 9) devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

11) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Ai fini della riserva dei posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli aventi diritto devono documentare la loro qualifica, entro il medesimo termine stabilito dai precedenti articoli 3 e 5 nelle seguenti forme:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui al precedente articolo 4, le eventuali pubblicazioni e i titoli attestanti l'attività culturale, artistica, didattica e amministrativa, nonchè ogni altro titolo che ritengano utile presentare nel proprio interesse.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere munite di dichiarazione dalla quale risulti che l'aspirante è l'autore delle opere rappresentate.

Non saranno prese in esame le domande, i titoli e le pubblicazioni o parti di essi, pervenuti oltre il termine fissato dal precedente art. 3.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica Istruzione.

I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini previsti per le eventuali impugnative, salvo che il concorrente non ne richieda, con domanda in carta da bollo, la restituzione dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio, inteso ad accertare:

a) la preparazione del candidato nella storia dell'arte e delle arti applicate con particolare riguardo ai movimenti estetico-culturali contemporanei;

b) la conoscenza degli elementi di tecnologia attinenti alle lavorazioni praticate negli Istituti d'arte;

c) la conoscenza dei lineamenti fondamentali della legislazione scolastica, con speciale riferimento all'ordinamento degli Istituti e Scuole d'arte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto del Ministero sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Sturzo n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali di invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente:

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Nel caso che i vincitori rivestano la qualifica di insegnante di ruolo, dovranno far pervenire soltanto una copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'ufficio competente, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1967
Registro n. 62 Pubblica istruzione, foglio n. 388

(9236)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esame, ad un posto di vice direttrice nell'Educandato femminile dello Stato in Milano.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 13 del 30 marzo 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1966 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esame, ad un posto di vice direttrice nell'Educandato femminile dello Stato in Milano, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1965.

(9967)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Autorizzazione al titolare di una borsa di pratica commerciale per Hong Kong a compiere la pratica stessa in Australia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero.

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato, formate a norma dell'art. 12 del cennato decreto 18 agosto 1965;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1967, con il quale è stata assegnata — tra le altre — una borsa di pratica commerciale per Hong Kong al dott. Mario Bombonati;

Considerato che il predetto dott. Bombonati, con istanza del 4 agosto 1967, ha chiesto di poter compiere la pratica commerciale in Australia, sede indicata dall'interessato nella domanda di partecipazione al concorso unitamente a Costarica, Filippine, Guatemala e Hong Kong;

Considerato inoltre che la sede dell'Australia può essere attribuita al richiedente, in seguito all'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 26 giugno 1967 alla dott.ssa Bruna Vitagliano — già assegnataria di una borsa di pratica commerciale per l'Australia (Stato del Queensland) — di compiere la pratica commerciale nel Paraguay;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Decreta:

Il dott. Mario Bombonati, assegnatario di una borsa di pratica commerciale per Hong Kong, è autorizzato a compiere, con le modalità indicate nel bando di concorso, la pratica commerciale in Australia (Stato del Queensland).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(9935)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a centottantatre posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 21 settembre 1967 il decreto ministeriale 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1967, registro n. 35 Finanze, foglio n. 3, che approva la graduatoria generale di merito del concorso a centottantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 21 settembre 1966.

(9952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0691 del 10 febbraio 1967, con il il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Fusco dott. Benedetto, consigliere di 1ª classe della prefettura di Avellino;

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Damiani dott. Nicola, primario ostetrico dell'Ospedale civile « Di Venere » (Bari);

Malzoni dott. Mario, specialista in ostetricia Avellino;

Abate Concettina, ostetrica condotta di Paternopoli.

Le funzioni di segretario vengono espletate dal dott. Carmine Romei, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Le prove di esame avranno luogo in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Avellino, addì 20 settembre 1967

Il medico provinciale: TANAS

(9939)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 19445 del 14 luglio 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1965, è così composta:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto vicario della Prefettura di Napoli;

Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;

Bifulco dott. Francesco, ufficiale sanitario del comune di Sorrento.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Ferrara Michelangelo, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1967.

Napoli, addì 8 settembre 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(9968)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1967, n. 5.

Assunzione di mutui passivi da iscriversi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 26 del 13 giugno 1967*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione di un mutuo passivo per l'importo di lire 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1967 per il finanziamento dei lavori relativi alla sistemazione straordinaria dell'Istituto tecnico industriale in Trento, via Brigata Acqui.

Art. 2.

E' autorizzata l'assunzione di un mutuo passivo per l'importo di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1967 per il finanziamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri in Rovereto.

Art. 3.

I mutui di cui sopra dovranno essere assunti ad un tasso annuo di interesse non superiore all'8,5 % e l'estinzione degli stessi dovrà effettuarsi in un periodo non inferiore ad anni 20.

Art. 4.

All'onere annuo massimo di L. 31.701.290 derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con un'aliquota dei proventi di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario 1967 e successivi saranno predisposti, in relazione alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, i necessari stanziamenti ai capitoli concernenti rispettivamente gli interessi scalari e le rate di ammortamento sui mutui stessi.

Art. 5.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario 1967, ma potranno essere utilizzati fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1967, n. **6**.
Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, sezioni, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della Entrata e della Spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967 e cioè:

Entrate

Avanzo d'amministrazione 1965	L.	908.648.000
Entrate tributarie	»	573.400.000
Entrate per compartecipazione a tributi erariali	»	8.065.314.000
Entrate extratributarie	»	3.436.118.000
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti	»	4.067.520.000
Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti	»	500.000.000
Contabilità speciali	»	416.000.000
Totale generale	L.	17.967.000.000

Uscite

Spese correnti	L.	7.819.638.000
Spese in conto capitale	»	9.375.362.000
Spese per rimborso di prestiti	»	356.000.000
Contabilità speciali	»	416.000.000
Totale generale	L.	17.967.000.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1967.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(10002)

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 1967, n. **7**.
Approvazione del Piano urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *settembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il Piano urbanistico provinciale, costituito da:

1) *a*) n. 2 planimetrie in scala 1:100.000;
b) n. 31 planimetrie in scala 1:40.000;
c) n. 1 quadro d'unione delle planimetrie in scala 1:40.000;
d) n. 100 planimetrie in scala 1:25.000;
e) n. 1 simbologia per le planimetrie in scala 1:25.000;
f) n. 1 quadro d'unione delle planimetrie in scala 1:25.000;
g) n. 57 planimetrie in scala 1:10.000;
h) n. 1 simbologia per le planimetrie in scala 1:10.000;
2) la relazione illustrativa;
3) l'elenco dei Comuni obbligati a formare il piano regolatore generale in relazione a quello comprensoriale;
4) le norme relative all'attuazione del piano provinciale.

L'originale delle rappresentazioni grafiche di cui al n. 1), firmato dal Presidente della Giunta provinciale è depositato presso gli uffici del Consiglio provinciale. Una copia autentica è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale a libera visione del pubblico. Altra copia è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici.

Gli elementi di cui ai numeri 2), 3), 4) sono allegati alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 12 settembre 1967

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(10003)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.